



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali del Veneto
Ai Legali Rappresentanti delle Scuole paritarie del Veneto

Ai Rettori delle Università del Veneto e di altre Regioni, per il tramite del sito U.S.R.V.

Ai Direttori delle Istituzioni AFAM del Veneto e di altre Regioni, per il tramite del sito U.S.R.V.

p.c. Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo, USR Veneto

Oggetto: Procedura di accreditamento delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 12, D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012, a.s. 2023/2024. Chiarimenti.

Come noto, con Decreto di questa Direzione Generale prot. n. 5251 del 5 ottobre 2023, l'U.S.R. per il Veneto ha pubblicato gli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, suddivise per provincia, accreditate per lo svolgimento del tirocinio nell'a.s. 2023/2024, ai sensi dell'art. 12, D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012 (https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=2790).

Posto che il numero di scuole accreditate quali sedi di tirocinio potrebbe risultare insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza di un elevato numero di tirocinanti, come richiesto dalla normativa vigente, la scrivente Direzione generale, ritiene che le Istituzioni scolastiche non accreditate, in possesso dei requisiti previsti e disponibili ad accogliere i tirocinanti, possano procedere alla stipula di specifiche Convenzioni per le attività di tirocinio con le singole Università, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 e in attuazione del D.P.C.M. 4 agosto 2023, che all'art. 4, c. 4, rubricato "Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale", alla lettera b) recita: "[...] l'USR [...] garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini".

Quanto sopra esposto è da coordinarsi con l'art. 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, rubricato "Elenco Regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio". In particolare, il c. 3 del citato articolo dispone che "Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 (istituzioni sedi di tirocinio). In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012".

Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie non accreditate, che procederanno alla stipula diretta di Convenzioni con gli Atenei, sia del Veneto sia di altre Regioni, ne daranno notizia all'U.S.R. per il Veneto, attraverso la compilazione del modulo online "2023 Scuole NON ACCREDITATE per TIROCINI. Convenzioni con Atenei", disponibile nella piattaforma regionale riservata, al link di seguito indicato:

<https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/>

SharePoint, icona arancione
Accesso con le credenziali della segreteria
(non del Dirigente Scolastico)

Ogni Istituzione Scolastica non accreditata è tenuta a completare un modulo per ciascuna Convenzione stipulata con gli Atenei.

Al fine di assicurare ai tirocinanti le condizioni per lo svolgimento di tutti i percorsi di tirocinio previsti dalla citata normativa, per quanto concerne l'individuazione dei tutor presso le Istituzioni scolastiche, considerata la carenza diffusa di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, questa Direzione Generale ritiene altresì che i Dirigenti Scolastici e i Legali Rappresentanti delle



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

scuole paritarie, previo accertamento della oggettiva non disponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti, possano derogare dai seguenti requisiti:

1. dal requisito di cui al D.M. 8 novembre 2011, art. 2, c. 2, per il tirocinio dei corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e per il TFA dei percorsi universitari finalizzati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
2. dai requisiti di cui al D.M. 30 settembre 2011, All. B, per il TFA sostegno.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco BUSSETTI

Documento firmato digitalmente a norma del
Codice dell'Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

Il Dirigente: Angela RIGGIO

I Referenti regionali F.S., B.B. e E.B.

drve.formazione@istruzione.it